

# La proposta di emendamento all'art. 47 del D.L. 13/2023 che esclude la VIA nelle aree idonee

06 aprile 2023

---

## Autori

**Pinella Altiero**

Counsel



**Marco Muscettola**

Partner



**Alessia Francesca**

**Sblendido**

Associate



[lexia.it](https://www.lexia.it)

**Il Regolamento UE 2022/2577 consente agli Stati membri di esentare da ulteriori valutazioni ambientali i progetti di energia rinnovabile, stoccaggio dell'energia e rete elettrica situati in aree già valutate positivamente. Il governo ha presentato un emendamento al Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, per recepire questa disposizione attraverso l'introduzione di nuovi commi all'articolo 47.**



L'art. 6 del Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 prevede la possibilità per gli Stati membri di esonerare dalle valutazioni ambientali i progetti di energia rinnovabile, i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica ubicati in aree dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, già oggetto di valutazione ambientale strategica (di seguito "VAS"), conclusasi con esito positivo.

Con l'obiettivo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento UE, il Governo ha presentato una proposta di emendamento al Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (di seguito, "D.L. 13/2023"), il quale prevede l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 47.

In particolare, di seguito le principali novità:

- ▶ Il nuovo comma 1-bis prevede l'esenzione dai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito, "screening VIA") e di valutazione di impatto ambientale (di seguito, "VIA") per i seguenti progetti:
  - a) Impianti fotovoltaici e relative opere e infrastrutture connesse di potenza fino a 30 MW, inclusi i sistemi di accumulo, ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;



*La proposta del governo mira a sostenere la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, agevolando il loro iter di implementazione e sviluppo.*

- b) Impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
  - c) Progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedono variazione dell'area occupata e di potenza fino a 50 MW ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
  - d) Progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedono variazione dell'area occupata e di potenza fino a 50 MW (a seguito dell'intervento di repowering) ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
  - e) Impianti FER off-shore di potenza non superiore a 50 MW ricadenti nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 199/2021, già sottoposto positivamente a VAS.
- ▶ Il comma 1-ter prevede che l'esenzione si applichi anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti FER o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ricadenti nelle aree contemplate dal Piano Terna di cui all'art. 36 del D.lgs. 93/2011 già sottoposti positivamente a VAS.
  - ▶ Infine, il comma 1-quater prevede la possibilità per il proponente di scegliere se beneficiare o meno delle suddette esenzioni anche per i progetti per i quali – alla data di entrata in vigore della disposizione in esame – è già in corso un procedimento di screening VIA o di VIA 2 L'esenzione – se approvata – dovrebbe trovare applicazione a partire dall'entrata in vigore del testo definitivo dell'art. 47 fino al 30 giugno 2024.

*Il presente documento è redatto a fini informativi generali e non è volto a fornire un parere o una consulenza legale in relazione ai temi in esso trattati. I destinatari del presente documento non possono fare affidamento sui contenuti dello stesso; LEXIA Avvocati e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili in relazione a tali contenuti, sulla base di un mandato professionale o ad altro titolo.*